

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: Himalayan Yoga Institute Associazione di Promozione Sociale (A.p.s.).

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in viale dei Mille n. 90 nel Comune di Firenze. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, ha come attività di interesse generale:

- ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE
- PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA
- EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
- BENEFICENZA E CESSIONE DI DENARO, BENI E SERVIZI

e si pone come scopo statuario ed attività istituzionale:

La divulgazione dello Yoga attraverso l'insegnamento di tutti i suoi aspetti e l'esercizio delle discipline del benessere correlate:

- ❖ Hatha Yoga, Meditazione, Filosofia e Psicologia dello Yoga, lo studio dei testi tradizionali dello Yoga con particolare riferimento agli insegnamenti di Shri Swami Rama dell'Himalaya e di Swami Veda Bharati, secondo la Tradizione dei Maestri Himalayani.
- ❖ Discipline bionaturali (Shatsu, Riflessologia plantare, Naturopatia, Qi Gong, Tai ji ecc.), Ayurveda, Osteopatia, Brain Gym, Yoga Danza, Pilates, Counselor e Consulenze psicologiche, Bioenergetica e tutte quelle discipline che tendono al raggiungimento del benessere psico-fisico dell'individuo

Ulteriori finalità di carattere sociale, sportivo, civile, ricreativo-culturale, didattico, di ricerca scientifica e di ricerca etico-spirituale sono:

1. L'istituzione di Corsi di Formazione, Specializzazione e aggiornamento teorico pratico della disciplina dello Yoga e delle altre discipline del benessere correlate.
2. L'educazione alla pace, alla pratica della non violenza, al rispetto dell'ambiente e all'ecologia globale.
3. L'educazione alla pratica del benessere globale del corpo, della mente e dello spirito.
4. Il fine sociale e civile di prevenire e rimuovere situazioni di disagio psico-fisico dell'individuo.
5. Il fine di promuovere e sostenere ricerche e progetti, in Italia e all'estero, volti a dimostrare gli effetti benefici della pratica dello Yoga.
6. Il fine di aiutare persone bisognose attraverso il sostegno di progetti di aiuto umanitario in India e in altri paesi del mondo.
7. Il fine di promuovere il dialogo spirituale ed interculturale tra i Popoli.
8. Il fine di promuovere il ritrovamento, la trascrizione, la catalogazione e la preservazione di testi e manoscritti inediti dell'antica disciplina/scienza dello Yoga come contributo di conoscenza per l'umanità.

Per raggiungere concretamente i propri scopi, l'Associazione potrà:

- a) Istituire corsi teorico-pratici, di formazione, seminari, workshop, convegni, e conferenze, per la diffusione dello Yoga, della Meditazione e delle discipline del benessere, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- b) Intraprendere qualunque iniziativa atta a favorire la diffusione dello Yoga secondo la tradizione dei Maestri Himalayani per lo sviluppo sociale culturale ed etico-spirituale.
- c) Partecipare a programmi e progetti nazionali ed internazionali di cooperazione allo sviluppo per la salvaguardia della pace e dell'ambiente.
- d) Partecipare a programmi e progetti nazionali ed internazionali di aiuto umanitario per soggetti svantaggiati in India e in altri paesi del mondo.
- e) Partecipare a programmi e progetti nazionali ed internazionali di ricerca scientifica sulla pratica e gli effetti benefici prodotti dalla disciplina/scienza dello Yoga e dalle discipline del benessere correlate.
- f) Partecipare a programmi e progetti nazionali ed internazionali di salvaguardia e studio di materiale edito ed inedito dell'antica disciplina dello Yoga.
- g) Impegnarsi nella diffusione di informazioni e nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, verso le problematiche connesse all'educazione e alla pratica del benessere globale, del corpo, della mente e dello spirito. Proporre e gestire progetti volti all'educazione e alla tutela del benessere globale.
- h) Istituire percorsi didattici ed attuare piani educativi e formativi, di aggiornamento o perfezionamento professionale rivolti a soggetti pubblici o privati, che già operano nel campo dello Yoga o che, operando nel campo sociale, possono contribuire a divulgarne i principi, ma anche ai beneficiari di tali insegnamenti, con particolare attenzione a giovani, anziani e categorie svantaggiate
- i) Proporre e gestire progetti volti all'educazione e alla tutela del benessere globale del corpo, della mente e dello spirito, attraverso la pratica dello Yoga, della Meditazione e delle discipline correlate, rivolti a tutte le categorie sociali ed in particolare a quelle più svantaggiate.
- j) Organizzare viaggi e vacanze studio per i propri associati che abbiano il fine di formazione culturale, ed etico-spirituale

- k) Produrre e/o diffondere studi e ricerche, nonché materiali didattici, informativi e divulgativi, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd e quanto altro si riterrà funzionale agli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.
- l) Avanzare proposte e stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici o privati e persone fisiche nell'ambito di una adeguata programmazione culturale, sportiva, e ricreativa del territorio.
- m) Gestire strutture, proprie o di terzi, sale conferenze, palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- n) Allestire e gestire punti di ristoro, collegati alle proprie strutture o a strutture esterne, in occasione di seminari, manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci.
- o) Esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, per autofinanziamento, relative all'attività svolta dall'associazione (accessori per lo yoga, oggettistica, abbigliamento, libri, cd, dvd ecc.) in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

1. Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione può pubblicare e distribuire periodici e bollettini di informazione, materiale audio-visivo relativo al settore di interesse, nonché utilizzare per la propria promozione ogni strumento o supporto elettronico ed informatico.
2. L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni. L'Associazione potrà collaborare con enti o associazioni che perseguono simili scopi sociali anche promuovendone l'attività

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Toscana e nel territorio nazionale e internazionale.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo eletto dalla medesima in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- nel caso in cui decidessero di svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune, questo avverrà in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

E' ammessa la decisione di altro organo, purché eletto dall'assemblea, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione,(Consiglio Direttivo)
- Presidente

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail), spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi tranne, eventualmente, quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante nominati dall'Assemblea e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria nei casi consentiti dalla Legge.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe .

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza, in via elettronica, o tramite piattaforma on line, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne eventualmente quelle riguardanti le persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 15 - (Organo di amministrazione) o Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 a numero 7 membri, eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.4 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo ed eventualmente preventivo.
- Redige programmi di attività sociale previsti dallo Statuto
- Nomina al proprio interno, nella sua prima seduta, il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione
- Determina l'ammontare delle Quote Associative
- Delibera sull'ammissione, l'esclusione o la decadenza degli associati
- Determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte degli associati

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione.. Convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Può presiedere l'organo di amministrazione e l'assemblea, o demandare all'assemblea e all'organo di amministrazione la nomina di un presidente e di un segretario al suo interno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività da compiere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- ,Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali; l'Associazione può avvalersi dei proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera non prevalente, ausiliaria e sussidiaria.

ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed eventuale personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 22 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.